

## **RAPPORTO ESCLUSIVO/SSN: la Corte Costituzionale su divieto per i medici di svolgere attività presso strutture convenzionate accreditate**

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 21.12.2018, N. 238

**Gianpaolo Leonetti**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

La Regione Basilicata, con L.R. 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), aveva statuito, in particolare, all'art. 30, comma 2, di consentire alle strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale di avvalersi dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il SSN o dell'opera di medici in rapporto con altre strutture private accreditate.

Il Presidente del Consiglio, con ricorso notificato il 25-29 settembre 2017, aveva deciso di promuovere un giudizio di legittimità costituzionale in ordine a tale norma e ad altre parti della predetta legge regionale.

In riferimento all'art. 30, comma 2, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha evidenziato che la norma "disattenderebbe il principio generale di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN, di cui all'art. 4, comma 7, della legge L. 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).

In proposito la Corte Costituzionale ha affermato che già in precedenza aveva evidenziato che con il principio di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN, sancito dall'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, il legislatore avesse "inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico e ritenuto che "potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture convenzionate".

La portata di detto principio, ha aggiunto la Corte Costituzionale, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha più volte sottolineato il carattere oggettivo e assoluto, da cui deriva il divieto, per il medico dipendente, di svolgere contemporaneamente l'attività professionale presso strutture convenzionate, oggi accreditate.

La particolare natura delle istituzioni sanitarie private convenzionate, le quali svolgono una funzione integrativa e sussidiaria della stessa rete sanitaria pubblica, impone che il medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con il SSN non possa, contemporaneamente, operare anche presso una struttura privata convenzionata. Per lo stesso motivo anche l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia è consentita dal legislatore purché ciò avvenga oltre l'orario di lavoro, all'interno o al di fuori della struttura sanitaria, ma con l'espressa esclusione delle strutture private convenzionate (cui l'art. 1, comma 5, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ha affiancato, quanto ad incompatibilità, le strutture private accreditate).

La norma regionale impugnata, laddove prevede che una struttura sanitaria privata accreditata possa avvalersi di medici in rapporto esclusivo con il SSN, ad avviso della Corte costituzionale



disattende dunque il principio di unicità del rapporto di lavoro, in tal modo violando l'art. 117, terzo comma, Cost .

Con sentenza del 21.12.2018, n. 238 ne ha pertanto dichiarato la illegittimità costituzionale, come sono state dichiarate illegittime costituzionalmente anche altre parti della citata legge regionale della Basilicata.